

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN MICRO NIDO

PREMESSA

Questa Amministrazione intende confermare la destinazione a Micro Nido della costruzione adiacente alla struttura dell'esistente Scuola dell'infanzia paritaria in Via Pes di Villamarina 5A.

Il Servizio dovrà integrare la presenza e gli interventi già operativi sul territorio, con la precisa volontà di erogare un servizio educativo qualitativamente valido, in stretto rapporto con l'Amministrazione comunale.

Si dovrà caratterizzare per il coinvolgimento attivo dei genitori/adulti, dovrà puntare ad un loro protagonismo diretto, sulle loro competenze e insieme sulla collaborazione tra tutti i soggetti presenti. Per i bambini sarà possibile trovare, in questo contesto, l'offerta di una molteplicità di proposte e attività con la valorizzazione dell'esperienza ludica e le diverse possibilità di crescita.

L'obiettivo, quindi, è quello di far vivere tempi, spazi e ritualità per innescare processi positivi di maturazione delle competenze: arricchimento del linguaggio, capacità di negoziazione, interiorizzazione della regola, capacità di autonomia dalla figura adulta.

I - CONCESSIONE

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda la gestione e l'amministrazione in regime di concessione amministrativa del Micro Nido, capacità fino a 24 posti, sito in Busca – Via Pes di Villamarina 5A, da realizzare dal concessionario in nome proprio ed a proprio rischio, in costante integrazione con gli altri servizi sociali e socio educativi comunali.

Il concessionario dovrà garantire integralmente la gestione:

- EDUCATIVA
- AUSILIARIA
- ALIMENTARE (mensa)
- AMMINISTRATIVA in ordine all'elaborazione delle graduatorie periodiche di iscrizione, e l'introito a propria cura, rischio e spese, delle tariffe mensili secondo le modalità stabilite nell'apposita disciplina regolamentare
- la SOSTITUZIONE DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE USURATE.

2. DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà la durata di 2 anni educativi, rinnovabili per due ulteriori periodi di 2 anni, previo atto deliberativo ed in conformità alle leggi vigenti in materia alla scadenza.

3. DECORRENZA

Il Comune di Busca concederà la struttura perfettamente funzionale, per l'apertura del servizio dall'anno educativo 2023/24.

II - GESTIONE

4. MODALITA' DI SERVIZIO DI GESTIONE

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti il servizio, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

La concessione non può essere ceduta pena la decadenza di pieno diritto da considerarsi ai sensi dell'art. 20.

Il concessionario conformemente agli oneri assunti con la presente concessione dovrà garantire:

- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico-utente;
- la riscossione delle quote previste dal tariffario;
- l'informazione all'utenza circa l'uso del servizio;
- il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- la garanzia della presenza di personale addetto;
- il rispetto del programma e progetto educativo previsto nella programmazione annuale delle attività;
- l'assolvimento con specifico personale a tutte le operazioni di pulizia;
- l'assolvimento a tutte le operazioni di mensa da somministrare ai bambini, coerentemente a specifico menù opportunamente approvato dal competente servizio dell'A.S.L. coerentemente a quanto stabilito da:
 - Linee guida per la ristorazione collettiva scolastica (Ministero salute - Ottobre 2021);
 - Proposte operative per la ristorazione scolastica (marzo 2007);
 - L.R. 3/1973 art. 14;
- l'intervento per l'eventuale sgombero neve;
- la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'intero immobile, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili.
- Il mantenimento dell'intero immobile in stato di decoro.

5. HANDICAP

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini portatori di handicap certificati ai sensi della Legge 104/92.

Gli oneri aggiuntivi derivanti da tali inserimenti per l'assunzione di personale specializzato o per l'acquisto di ausili speciali saranno a carico del Comune di residenza secondo la normativa tempo per tempo vigente.

6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico e ne risponde il concessionario.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il servizio dovrà essere gestito secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del servizio approvato dall'amministrazione concedente.

7. MODIFICHE DEL SERVIZIO

Il concessionario sarà tenuto ad apportare al servizio tutte le modifiche che saranno imposte da nuove norme legislative o regolamentari o da scelte innovatrici dell'Amministrazione, anche su proposta del concessionario stesso e in ogni caso possibilmente concordate con lo stesso. In tali casi le eventuali conseguenti variazioni economiche nell'assetto sinallagmatico verranno assorbite dal Comune a suo favore o carico.

Nel caso di mancato accordo sulla ricaduta economica delle modifiche conseguenti a nuove normative ovvero ad innovazioni stabilite dall'Amministrazione, la questione sarà deferita ad un collegio arbitrale appositamente costituito.

Ogni altra variazione nell'equilibrio economico finanziario dipendente da cause diverse da quelle di cui sopra sarà a carico o a favore del concessionario.

8. RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il mese di agosto di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno scolastico, corredato da adeguata documentazione. Dal rendiconto dovrà emergere, tra l'altro, in modo chiaro l'entità delle presenze medie mensili di bambini.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'asilo nido.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

III - IMMOBILE

9. LOCALI

L'immobile viene conferito dall'Amministrazione Comunale nel fabbricato sito in via pes di Villamarina 5A (planimetria allegato A) 260 m.q. circa.

10. MANUTENZIONI, PULIZIA, MIGLIORAMENTI

La manutenzione straordinaria è a carico del concedente che provvede secondo la legislazione che regola la propria attività gestionale. La manutenzione ordinaria è a carico del gestore fatto salvo eventuali interventi urgenti che sono svolti dal concedente direttamente o con soggetti esterni in forza di specifici accordi. Al concessionario

competete il corretto utilizzo e mantenimento dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi. In caso contrario il costo di ripristino sarà a lui imputato.

Al concessionario compete la pulizia ordinaria e programmata di tutto l'immobile, compresa l'area esterna di competenza del micro nido.

Il concessionario in attuazione di quanto previsto dal comma precedente tiene aggiornata specifica scheda di pulizia da esibire al concedente ad ogni sua richiesta, salvo il diritto di quest'ultimo a svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella manutenzione straordinaria che possa influire sul regolare funzionamento del servizio.

Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché in presenza della segnalazione del concessionario, risponde il concedente.

Gli interventi migliorativi devono essere concordati tra le parti. Nessun obbligo può derivare da alcuna delle parti se l'accordo manca.

11. ATTREZZATURE E ARREDI

L'immobile sarà dotato di tutte le attrezzature e gli arredi necessari allo svolgimento del servizio, cucina compresa.

12. UTENZE

Sono a carico del gestore tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono).

13. TASSE

Il pagamento di ogni imposta, tassa o tariffa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata all'immobile concesso è carico del gestore.

IV - COSTO SERVIZIO

14. TARIFFE

La tariffa massima praticabile dal Concessionario agli utenti sarà quella stabilita dal Comune di Busca inizialmente quantificata:

Tempo	Tariffa	
	Divezzi	Lattanti
part-time	360	390
pieno	490	530
pieno prolungato	580	620

mensili IVA Compresa.

Sconto secondo (e ulteriori) figli

Se entrambi frequentano il tempo pieno riduzione per il secondo figlio pari al 35%;

Se uno frequenta il tempo pieno e l'altro il part-time riduzione per il secondo figlio pari al 25%;

Se entrambi frequentano il part-time riduzione per il secondo figlio pari al 15%;

Il Concessionario è tenuto a comunicare al concedente la tariffa applicata ad ogni singolo bambino.

Per il servizio mensa la tariffa sarà stabilita liberamente dal gestore ma non potrà superare la soglia dell'importo stabilito dal comune per gli altri gradi scolastici (attualmente € 5 ridotta del 10%). Verrà anch'essa introitata direttamente dal gestore.

L'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di prevedere tariffe diverse in considerazione di particolari situazioni economiche e sociali. In tal caso ristorerà il concessionario, trimestralmente e su presentazione di rendicontazione, relativamente ai minori introiti derivanti dalle condizioni tariffarie imposte dall'Amministrazione, e cioè della differenza fra tariffa ordinaria e le singole tariffe di fatto imposte in base alla volontà dell'Amministrazione concedente, sulla base degli effettivi frequentanti e delle loro condizioni personali e familiari desunte dall'indicatore ISEE.

Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente il meccanismo tariffario indicato ai commi precedenti.

Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal concessionario. I casi di esenzione o riduzione sono determinati con le modalità sopra descritte.

Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al concessionario.

Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario di attività, devono essere esposti all'ingresso del micro-nido in luogo ben visibile ai frequentatori.

15. ADEGUAMENTO COSTO DEL SERVIZIO

Il costo del servizio mese/bambino potrà essere rivalutato ogni anno sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) determinata dall'ISTAT.

V - CONTRIBUTI E OBLAZIONI

16. CONTRIBUTI E OBLAZIONI

Eventuali oblazioni di privati effettuate al concessionario vengono acquisite dallo stesso. Tali introiti, dichiarati in sede di rendiconto, verranno per il 50% detratti dall'ammontare del contributo annuale versato dal comune.

I contributi pubblici vengono chiesti direttamente dal Comune e acquisiti a parziale copertura dei costi sostenuti dallo stesso.

Il comune, annualmente, eroga il contributo emerso in sede di gara, per il 50% in acconto ad inizio anno scolastico, per il 35% in secondo acconto ad inizio anno solare ed il saldo ad inizio luglio previo conguaglio effettuato in considerazione di quanto stabilito nel presente disciplinare. In particolare l'ammontare del contributo emerso in sede di gara si riferisce ad una copertura del 100% dei posti disponibili per il 100% del periodo ordinario (ottobre-giugno compresi). Dalla relazione di cui al punto 8 dovrà emergere l'entità effettiva di presenze medie mensili al fine della quantificazione della decurtazione. In particolare il contributo è costituito da una quota fissa pari ad € 15.000 ed una quota variabile in funzione alle presenze registrate nei soli giorni di apertura effettiva del servizio. In caso di 100% di presenze per 100% del periodo ordinario (ottobre-giugno compresi) verrà riconosciuto un punteggio contributo pari a 216 (24 x 9) e dunque l'intero ammontare del contributo offerto in sede di gara secondo la seguente formula:

$$\text{Contributo} = \frac{(\text{contributo offerto in gara} - \text{€ 15.000}) \times \text{presenze medie ottobre-giugno} [\text{max } 216]}{216} + \text{€ 15.000}$$

I contributi si intendono onnicomprensivi di ogni eventuale onere.

VI - RINVIO A NORME

18. NORME REGOLATRICI

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti il servizio e in particolare: L.328/2000, D.Lgs. 81/2008, L. 196/2003, C.C.N.L. relativi al personale impiegato, L.R. 3/1973, D.G.R. Piemonte n°28-9454 del 26/5/2003 (così come modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732), e quelle future che potranno essere emanate dalle autorità competenti.

Inoltre il concessionario dovrà provvedere a dotarsi o ad attivarsi per far ottenere al concedente eventuali autorizzazioni (oltre a quella al funzionamento già acquisita dal concedente) previste dalle vigenti norme per la gestione del servizio in oggetto. Resta stabilito che alla risoluzione del contratto, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni, decadono automaticamente e il concedente ne potrà disporre liberamente, senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura.

VII - CONTRATTO

19. OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Dopo l'approvazione dell'affidamento della concessione il concessionario dovrà:

1. costituire cauzione definitiva nella misura del 10% del valore indicativo presunto dell'appalto (quantificato convenzionalmente in € 400.000,00 per il primo biennio).
2. stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni a cose e a persone, per massimali non inferiori a Euro 2.000.000,00.
3. depositare le spese di contratto, di registro e accessorie nessuna esclusa.

La cauzione, da costituire sotto forma di polizza assicurativa o bancaria, è a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del servizio, e comunque fino a che siano state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che potranno insorgere tra le parti.

20. DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Il concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) Chiusura ingiustificata del servizio per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.
- b) Reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del concedente.

- c) Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente.
- d) Cessione della concessione.

Sono fatti salvi altri tipi di responsabilità che dovessero emergere da fatti elencati al primo comma.

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel 1° comma.

Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico.

21. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La presente concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario;

- a) grave mancanza e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) grave mancanza o negligenza nella conservazione dei beni in gestione;
- c) gravi mancanze o negligenza nell'adempimento del servizio, debitamente accertate e contestate.
- d) Rilevante scadenza del decoro dell'intero immobile in concessione.

22. DIRITTO DI RECESSO

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile ovvero nel caso di estinzione della società o decesso del titolare.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno 6 mesi prima.

Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta l'obbligazione per il concessionario del risarcimento del danno e del pagamento di una penale pari al cinquanta per cento dell'ammontare del danno.

23. RICONSEGNA DEI LOCALI

In ogni caso in cui viene a cessare la concessione della gestione, salvo l'obbligo di comunicazione nei termini stabiliti, entro il termine di scadenza della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna al concedente dell'immobile.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente disciplinare, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento del danno.

24. RISARCIMENTO DANNI – DIFFIDA

In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento, o il pagamento di penalità, il concedente, assunto l'atto definitivo di determinazione, ha l'obbligo dell'atto di diffida a provvedere nei confronti del concessionario assegnando un termine non inferiore a 30 giorni.

25. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e le imposte relative alla presente concessione sono a carico del concessionario.
